

TAR Torino, Sezione II 15/05/1997 n. 243

legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

Ai sensi dell'art. 18 dodicesimo comma della legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m., nel testo sostituito dall'art. 34 del D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406, sono assimilabili al subappalto quei contratti di fornitura con posa in opera in cui il valore del materiale fornito sia inferiore rispetto al valore della manodopera impiegata; pertanto, quando prevale il valore della materia, le dette forniture sono sottratte ai limiti propri della disciplina del subappalto, si da essere suscettibili di libero affidamento a terzi, ed in particolare svincolate dalla previa dichiarazione di subaffidamento prevista dall'art. 2 secondo comma L. 10 febbraio 1962 n. 57.